



# COMUNE DI MONTE CAVALLO

Provincia di Macerata

COPIA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 8 Del 05-03-2019

**Oggetto: UTILIZZO DIPENDENTE COMUNE DI VALFORNACE  
PROFILO AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE -  
PROVVEDIMENTI**

L'anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di marzo alle ore 18:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

<b>Cecoli Pietro</b>	<b>Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>TESTICCIOLI LUANA</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>PAOLETTI SANTE</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor Cecoli Pietro in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor Montaruli dott. Angelo

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---



# COMUNE DI MONTE CAVALLO

## Provincia di Macerata

---

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 05-03-2019

Il Responsabile del servizio  
F.to **REMIGI VALENTINA**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 05-03-2019

Il Responsabile del servizio  
F.to **REMIGI VALENTINA**



# COMUNE DI MONTE CAVALLO

## Provincia di Macerata

---

### LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATO CHE, ai sensi dell'art. 14 CCNL 22.1.2004 del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali, gli enti locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti per periodi tempo predeterminati mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;

VISTO in particolare il comma 1<sup>a</sup> del citato articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali, recante: "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", che così recita: *"1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione."*

RICHIAMATO, altresì, l'art. 1 comma 557 della legge n. 311 del 30.12.2004 il quale prevede che *"i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*;

VISTO l'articolo 14 del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie locali sottoscritto il 22.01.2004;

VISTO il parere del Consiglio di Stato – Sezione I<sup>a</sup>, n. 2.141/2005 del 25 maggio 2005, reso al Ministero dell'Interno, con cui si precisa che:

- la succitata norma introduce una deroga al principio espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 (principio di esclusività del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

- le lacunosità della norma devono essere superate applicando, per quanto compatibile, la disciplina prevista per lo svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un dipendente pubblico part-time (art. 4, comma 7 e seguenti, del CCNL Regioni – Autonomie locali del 14.09.2000);

- l'ente di appartenenza deve valutare la compatibilità della seconda attività lavorativa con quella già in essere e deve, altresì, stabilire le attività non consentite, perché interferenti con i compiti istituzionali;

- se l'utilizzazione del lavoratore avviene con contratto di lavoro subordinato, l'Amministrazione di appartenenza dovrà curare il rispetto delle prescrizioni poste a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, quali:

1. l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare la durata massima consentita, pari a 48 ore settimanali, ivi compreso il lavoro ordinario ed il lavoro straordinario;

2. il periodo di riposo giornaliero e settimanale;

3. le ferie annuali, che dovranno essere fruiti nello stesso periodo;

- è necessario che gli enti interessati definiscano preventivamente tempi e modi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione del rapporto di lavoro;



# COMUNE DI MONTE CAVALLO

## Provincia di Macerata

- è anche possibile che la seconda attività sia svolta in forma autonoma;
- restano escluse le prestazioni d'opera professionale;

VISTA la Circolare n. 2/2005 in data 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno;

CONSIDERATO che il succitato comma 557 consente la costituzione di due rapporti di lavoro, uno a tempo pieno con l'ente di appartenenza ed un altro part-time, con il secondo ente, per un massimo di 12 ore settimanali;

CONSIDERATO che l'istituto dello "scavalco" della prestazione lavorativa è regolato dall'art. 14 del CCNL 22.01.2004, sopra richiamato, il quale consente di avvalersi della prestazione lavorativa di dipendenti di altro ente locale, nell'ambito di un unico rapporto di lavoro, con costituzione del rapporto organico con entrambi gli enti e con ripartizione della spesa tra gli stessi;

ATTESO che questo Comune con nota prot. n. 3114 del 20.12.2018 ha chiesto al Comune di Valfornace di poter utilizzare, al di fuori dell'orario di lavoro, il dipendente Giuseppe Santoni, agente di polizia municipale, con il consenso dell'interessato, per far fronte alle esigenze di vigilanza, fino al 31 dicembre 2019;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Valfornace n.7 del 22/01/2019 avente per oggetto: Autorizzazione impiego Vigile Urbano presso il Comune di Monte Cavallo, ai sensi dell'art.1 comma 557 della Legge n.311 del 30/12/2004;

VISTA la Determinazione n.30 del 21.02.2019 dell'Area Finanziaria del Comune di Valfornace con la quale viene autorizzato il Vigile Santoni alle seguenti condizioni:

- i l'attività lavorativa aggiuntiva presso il Comune di Monte Cavallo dovrà essere SVOLTA AL DI FUORI DEL SUO NORMALE ORARIO DI SERVIZIO prestato presso il Comune di Valfornace;
- i qualora, per particolari urgenze, si dovesse verificare che il dipendente venga chiamato dal Comune di Monte Cavallo durante il normale orario di lavoro, il Comune di Monte Cavallo dovrà riconoscere e versare al Comune di Valfornace un rimborso spese calcolato in rapporto all'importo orario dello stipendio del dipendente al lordo delle ritenute di legge. La richiesta dovrà essere fatta via PEC al Responsabile del Servizio rag. Sara Chitarrini ed al dipendente interessato;
- i si intendono applicate tutte le prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore;
- i Al dipendente dovrà esser corrisposto un compenso orario pari all'importo orario straordinario previsto per la categ.g. C econ. 5.

RITENUTA propria la competenza in ordine all'adozione dell'atto de quo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto è disciplinata la sola utilizzazione di una unità di personale tra due Enti del medesimo comparto, mediante convenzione, ferma restando, per il dipendente interessato, legittimato a rendere la propria prestazione lavorativa a favore di due datori di lavoro, la unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro;

VISTI gli articoli 7, comma 6, e 53, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000;



# COMUNE DI MONTE CAVALLO

## Provincia di Macerata

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi di legge,

### **DELIBERA**

1. di servirsi, ai sensi dell'art. 1, c. 557, L. 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005), per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019, dell'attività lavorativa del Sig. Santoni Giuseppe, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Valfornace, inquadrato nella categoria C Pos. Ec. C5, con profilo professionale di Istruttore di polizia Locale, da assegnare al Servizio Polizia Locale per un numero massimo di sei (6) ore settimanali;
2. di stipulare con il sopra indicato dipendente un contratto professionale ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 331/2004, secondo le modalità contenute nello schema di contratto allegato alla presente per farne parte integrante;
3. Di riconoscere al Sig. Santoni Giuseppe ,per l'incarico attribuito, il compenso orario previsto per il lavoro straordinario e l'indennità chilometrica dovuta per le spese di viaggio.
4. Di dare atto che l'incarico ha efficacia immediata e scadenza 31 dicembre 2019, salvo eventuali proroghe.
5. Di incaricare l'ufficio finanziario di prenotare l'impegno sul bilancio 2019.

Inoltre, stante l'urgenza di comunicare quanto deciso con il presente atto al Comune di Valfornace, con ulteriore votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano,

### **DELIBERA**

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### **Allegato "A"**

**CONVENZIONE EX ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004 PER L'UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE DIPENDENTE**

### **TRA**

il Sig. Massimo Citracca, in qualità di Rappresentante Legale del Comune di Valfornace;

### **E**



# COMUNE DI MONTE CAVALLO

## Provincia di Macerata

---

Il Sig. Pietro Cecoli, in qualità di Rappresentante legale del Comune di Monte Cavallo;

RILEVATO che:

- l'art. 1 comma 557 della legge n. 311 del 30.12.2004 prevede che *"i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*

- l'art. 14 del CCNL del 22.1.2004 prevede che *"al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione tra gli Enti e previo assenso dell'Ente di appartenenza"*;

### **SI STABILISCE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **ART. 1**

##### **Oggetto**

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo da parte del Comune di Monte Cavallo del dipendente Giuseppe Santoni, in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Valfornace, il cui consenso è stato previamente acquisito, per lo svolgimento di identiche mansioni afferenti il suo profilo professionale presso il Comune di Monte Cavallo.

#### **ART. 2**

##### **Durata**

La presente convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione e terminerà il 31/12/2019, con possibilità di rinnovo alla sua scadenza.

#### **ART. 3**

##### **Tempo di lavoro di assegnazione**

Il dipendente Giuseppe Santoni potrà prestare il proprio servizio presso il Comune di Monte Cavallo sia nel normale orario di lavoro sia al di fuori dello stesso.

#### **ART. 4**

##### **Rapporti finanziari tra gli Enti**

Il Comune di Monte Cavallo provvederà a rimborsare al Comune di Fiordimonte le spese relative all'impiego del personale.

#### **ART. 5**

##### **Risoluzione**

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
- per scadenza della presente convenzione;
- per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
- per recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati;



# COMUNE DI MONTE CAVALLO

## Provincia di Macerata

---

### **ART. 6**

#### **Norme finali**

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMUNE DI VALFORNACE

Massimo Citracca

IL COMUNE DI MONTE CAVALLO

Pietro Cecoli



# COMUNE DI MONTE CAVALLO

## Provincia di Macerata

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
Cecoli Pietro

Il Segretario Comunale  
f.to Montaruli dott. Angelo

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo comune dal giorno 04-04-2019 al giorno 19-04-2019 ai sensi dell'art. 124, comma 1 della Legge n. 267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n. 267/00.

Lì, 04-04-2019

Il Responsabile del Servizio  
f.to Cecoli Pietro

---

La presente deliberazione è esecutiva a far data dal 05-03-2019

X essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva  
ai sensi dell'art. 134 del TUEL approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267

Monte Cavallo, li 04-04-2019

Il Segretario Comunale  
F.to Montaruli dott. Angelo

---

La presente copia, da me collazionata, formata da n. \_\_\_\_ fogli, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.

Monte Cavallo, li 04-04-2019

Il Segretario Comunale  
Montaruli dott. Angelo